

N. 3000

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANFREDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1998

Reclutamento e avanzamento del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese è caratterizzato dall'immanenza della quasi totalità dei tipi di rischio ambientale tale da richiedere un complesso di forze di intervento rapido ed efficiente, che non possono essere sempre garantite dalle strutture permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le cui risorse si riducono considerevolmente anche per le numerose competenze di natura strettamente amministrativa attribuite, limitando così la disponibilità effettiva del personale per i veri e propri compiti operativi.

Il sisma che ha colpito le regioni umbro-marchigiane e le contemporanee calamità naturali dovute ad eccezionali fenomeni meteorologici hanno ancora una volta messo in luce che il Corpo non può con il solo personale permanente affrontare calamità estese e, comunque, le ridotte unità permanenti rimaste nei comandi di appartenenza non sono sufficienti a coprire le esigenze operative ordinarie.

Per fronteggiare, quindi, le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alla copertura delle vacanze di organico derivate dai pensionamenti, nonché per assicurare continuità nel reclutamento dei vigili del fuoco si rende necessaria l'emanazione di un apposito strumento legislativo che faciliti e favorisca l'ingresso dei vigili volontari iscritti nei quadri di ogni singolo comando

del Comando nazionale dei vigili del fuoco.

L'apporto di unità volontarie già operative potrebbe integrare adeguatamente la carenza di organico permanente consentendo il dispiegamento di tali operatori volontari sia nelle zone di intervento straordinario (supporto logistico) sia nei comandi rimasti con organico ridotto a causa degli interventi eccezionali.

L'attività del vigile del fuoco volontario, così come regolata dal presente disegno di legge, tende a valorizzare l'esperienza acquisita dal personale volontario riservando agli stessi una percentuale dei posti messi a concorso per il reclutamento del personale permanente.

Una norma di alto contenuto civile, che mostrando una impostazione nuova ed auspicabile anche per altri settori della nostra società, prevede che le amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privati conservino il posto di lavoro per coloro che, iscritti nei quadri del personale volontario, siano impegnati in attività di soccorso istituzionale.

I requisiti per l'iscrizione degli aspiranti ai quadri del personale volontario ed i criteri di selezione per l'attitudine psico-fisica sono tali da assicurare un buon livello di professionalità che consentirà, in linea di massima, un adeguato margine di sicurezza negli interventi secondo gli *standard* operativi del personale permanente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge si applica al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto nei quadri dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 2.

1. Per il personale di cui all'articolo 1 sono previste le seguenti qualifiche:

- a) vigile volontario specializzato;
- b) vigile volontario.

Art. 3.

1. I vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono reclutati fra coloro che facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) posizione regolare per gli obblighi di leva;
- d) qualificazione professionale in uno dei mestieri indicati per il personale appartenente all'area operativa del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, concernente i profili professionali del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- e) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni con l'elevazione prevista dalle vigenti disposizioni;
- f) idoneità psico-fisica e attitudinale prevista per il personale permanente;
- g) residenza nell'ambito territoriale del comando provinciale dei vigili del fuoco ove si richiede l'iscrizione;

h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) non aver subito condanne penali.

2. Gli aspiranti vigili volontari specializzati devono possedere i seguenti requisiti di specializzazione:

a) brevetto di subacqueo o sommozzatore rilasciato da strutture pubbliche o enti autorizzati;

b) patente nautica di motorista navale o padrone di barca;

c) brevetto di pilota o specialista elicotterista, rilasciato da ente autorizzato.

Art. 4.

1. L'iscrizione nei quadri del personale volontario deve essere presentata presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di residenza.

Art. 5.

1. Il personale volontario iscritto in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, prima di essere impiegato nel servizio di istituto, deve partecipare al corso di formazione a carattere teorico pratico secondo programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

2. Il mancato superamento del corso di formazione di cui al comma 1 determina la cancellazione dai quadri del personale volontario.

3. Ai fini della determinazione del limite di ottanta giorni prevista dal terzo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, non costituiscono richiamo in servizio temporaneo i periodi di frequenza ai corsi di formazione di addestramento.

4. Ai sensi dell'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, le amministrazioni statali, gli

enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo, nei casi previsti dallo stesso articolo e in quelli di servizio di soccorso istituzionale, di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti nei quadri del personale volontario, ai quali deve essere conservato il posto occupato.

5. L'assenza dal posto di lavoro per i servizi di cui al comma 4 deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.

Art. 6.

1. Il 25 per cento dei posti vacanti negli organici del personale permanente con qualifica di vigile del fuoco sono riservati all'accesso diretto dei vigili volontari con almeno sessanta giorni di servizio ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Art.7.

1. L'accesso diretto del personale di cui all'articolo 6 è regolato da apposita graduatoria da compilarsi successivamente ai corsi di formazione e previo esame di una apposita commissione nominata con decreto del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Art. 8.

1. I criteri e le modalità per gli accertamenti relativi all'idoneità psico-fisica ed attitudinale sono stabiliti con successivo regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

